**DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2016, n. 97**

Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (16G00108) [(GU Serie Generale n.132 del 08-06-2016)](http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/06/08/132/sg/pdf)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2016

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, recante:

«Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle

amministrazioni pubbliche»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in

materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante:

«Codice in materia di protezione dei dati personali»;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante Codice

dell'amministrazione digitale;

Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante: «Disposizioni per lo

sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in

materia di processo civile»;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante:

«Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il Codice del processo amministrativo di cui al decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante: «Disposizioni per

la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita'

nella pubblica amministrazione»;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:

«Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',

trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni»;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,

adottata nella riunione del 20 gennaio 2016;

Sentito il Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza unificata, ai sensi

dell'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,

espresso nella riunione del 3 marzo 2016;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione

consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 febbraio 2016;

Acquisito il parere della Commissione parlamentare per la

semplificazione e delle Commissioni parlamentari competenti per

materia e per i profili finanziari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella

riunione del 16 maggio 2016;

Su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica

amministrazione;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Modifiche al titolo del decreto legislativo n. 33 del 2013

1. Il titolo del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e'

sostituito dal seguente: «Riordino della disciplina riguardante il

diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza

e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni.».

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi,

sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con d.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo

fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge

alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il

valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio

della funzione legislativa non puo' essere delegato al

Governo se non con determinazione di principi e criteri

direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti

definiti.

L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra

l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di

promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di

legge ed i regolamenti.

Si riporta il testo dell'articolo 7 della legge 7

agosto 2015, n. 124 (Deleghe al Governo in materia di

riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche):

«Art. 7. Revisione e semplificazione delle

disposizioni in materia di prevenzione della corruzione,

pubblicita' e trasparenza

1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o

piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e

correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in

materia di pubblicita', trasparenza e diffusione di

informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel

rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti

dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n.

190, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo

di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di

trasparenza;

b) previsione di misure organizzative, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, anche ai fini della

valutazione dei risultati, per la pubblicazione nel sito

istituzionale dell'ente di appartenenza delle informazioni

concernenti:

1) le fasi dei procedimenti di aggiudicazione ed

esecuzione degli appalti pubblici;

2) il tempo medio di attesa per le prestazioni

sanitarie di ciascuna struttura del Servizio sanitario

nazionale;

3) il tempo medio dei pagamenti relativi agli acquisti

di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture,

l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle

imprese creditrici, aggiornati periodicamente;

4) le determinazioni dell'organismo di valutazione;

c) riduzione e concentrazione degli oneri gravanti in

capo alle amministrazioni pubbliche, ferme restando le

previsioni in materia di verifica, controllo e sanzioni;

d) precisazione dei contenuti e del procedimento di

adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di

prevenzione della corruzione e della relazione annuale del

responsabile della prevenzione della corruzione, anche

attraverso la modifica della relativa disciplina

legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei

controlli in fase di attuazione, della differenziazione per

settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti

di misurazione e valutazione delle performance nonche'

dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi

rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e

delle responsabilita' dei soggetti interni che intervengono

nei relativi processi;

e) razionalizzazione e precisazione degli obblighi di

pubblicazione nel sito istituzionale, ai fini di eliminare

le duplicazioni e di consentire che tali obblighi siano

assolti attraverso la pubblicita' totale o parziale di

banche dati detenute da pubbliche amministrazioni;

f) definizione, in relazione alle esigenze connesse

allo svolgimento dei compiti istituzionali e fatto salvo

quanto previsto dall'articolo 31 della legge 3 agosto 2007,

n. 124, e successive modificazioni, dei diritti dei membri

del Parlamento inerenti all'accesso ai documenti

amministrativi e alla verifica dell'applicazione delle

norme sulla trasparenza amministrativa, nonche' dei limiti

derivanti dal segreto o dal divieto di divulgazione e dei

casi di esclusione a tutela di interessi pubblici e

privati;

g) individuazione dei soggetti competenti

all'irrogazione delle sanzioni per la violazione degli

obblighi di trasparenza;

h) fermi restando gli obblighi di pubblicazione,

riconoscimento della liberta' di informazione attraverso il

diritto di accesso, anche per via telematica, di chiunque,

indipendentemente dalla titolarita' di situazioni

giuridicamente rilevanti, ai dati e ai documenti detenuti

dalle pubbliche amministrazioni, salvi i casi di segreto o

di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento e nel

rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi

pubblici e privati, al fine di favorire forme diffuse di

controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e

sull'utilizzo delle risorse pubbliche; semplificazione

delle procedure di iscrizione negli elenchi dei fornitori,

prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a

tentativi di infiltrazione mafiosa istituiti ai sensi

dell'articolo 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n.

190, e successive modificazioni, con modifiche della

relativa disciplina, mediante l'unificazione o

l'interconnessione delle banche dati delle amministrazioni

centrali e periferiche competenti, e previsione di un

sistema di monitoraggio semestrale, finalizzato

all'aggiornamento degli elenchi costituiti presso le

Prefetture - Uffici territoriali del Governo; previsione di

sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano

alle disposizioni normative in materia di accesso, di

procedure di ricorso all'Autorita' nazionale anticorruzione

in materia di accesso civico e in materia di accesso ai

sensi della presente lettera, nonche' della tutela

giurisdizionale ai sensi dell'articolo 116 del codice del

processo amministrativo, di cui all'allegato 1 del decreto

legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e successive

modificazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono

adottati su proposta del Ministro delegato per la

semplificazione e la pubblica amministrazione, previa

acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui

all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.

281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel

termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione

di ciascuno schema di decreto legislativo, decorso il quale

il Governo puo' comunque procedere. Lo schema di ciascun

decreto legislativo e' successivamente trasmesso alle

Camere per l'espressione dei pareri della Commissione

parlamentare per la semplificazione e delle Commissioni

parlamentari competenti per materia e per i profili

finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta

giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il

decreto legislativo puo' essere comunque adottato. Se il

termine previsto per il parere cade nei trenta giorni che

precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o

successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di

novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi

ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle

Camere con le sue osservazioni e con eventuali

modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi

di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti

per materia possono esprimersi sulle osservazioni del

Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della

nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono

comunque essere adottati.

3. In attesa della realizzazione del sistema unico

nazionale di cui all'articolo 2, comma 82, della legge 24

dicembre 2007, n. 244, il Governo e' delegato ad adottare,

entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della

presente legge, uno o piu' decreti legislativi per la

ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese

relative alle prestazioni di cui all'articolo 5, comma 1,

lettera i-bis), del testo unico di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, anche

se rese anteriormente alla data di entrata in vigore della

presente legge, secondo i seguenti principi e criteri

direttivi:

a) revisione delle voci di listino per prestazioni

obbligatorie, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei

servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa di

almeno il 50 per cento rispetto alle tariffe stabilite con

il decreto del Ministro delle comunicazioni 26 aprile 2001,

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 104 del 7 maggio

2001;

b) adozione di un tariffario per le prestazioni

funzionali alle operazioni di intercettazione sulla base

del costo medio per tipologia di prestazione rilevato

dall'amministrazione giudiziaria nel biennio precedente, al

fine di conseguire un risparmio di spesa complessivo pari

almeno al 50 per cento;

c) definizione dei criteri e delle modalita' per

l'adeguamento delle spettanze relative alle operazioni di

intercettazione in conseguenza delle innovazioni

scientifiche, tecnologiche e organizzative;

d) armonizzazione delle disposizioni previste dal testo

unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30

maggio 2002, n. 115, in materia di liquidazione delle spese

di intercettazione, anche al fine di velocizzare le

operazioni di pagamento;

e) abrogazione di ogni altra disposizione precedente

incompatibile con i principi di cui al presente comma.

4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono

adottati su proposta del Ministro della giustizia, previa

acquisizione del parere del Consiglio di Stato, che e' reso

nel termine di quarantacinque giorni dalla data di

trasmissione di ciascuno schema di decreto legislativo,

decorso il quale il Governo puo' comunque procedere. Lo

schema di ciascun decreto legislativo e' successivamente

trasmesso alle Camere per l'espressione dei pareri delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e per i

profili finanziari, che si pronunciano nel termine di

sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il

quale il decreto legislativo puo' essere comunque adottato.

Se il termine previsto per il parere cade nei trenta giorni

che precedono la scadenza del termine previsto al comma 3 o

successivamente, la scadenza medesima e' prorogata di

novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi

ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle

Camere con le sue osservazioni e con eventuali

modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi

di informazione e motivazione. Le Commissioni competenti

per materia possono esprimersi sulle osservazioni del

Governo entro il termine di dieci giorni dalla data della

nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono

comunque essere adottati.

5. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di

ciascuno dei decreti legislativi di cui ai commi 1 e 3, il

Governo puo' adottare, nel rispetto dei principi e criteri

direttivi e della procedura di cui al presente articolo,

uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni

integrative e correttive.».

La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia

di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai

documenti amministrativi), e' pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192.

Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme

generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle

amministrazioni pubbliche), e' pubblicato nella Gazzetta

Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106.

Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice

in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174.

Il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150

(Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di

ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di

efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni),

e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 2009, n.

254.

Il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104

(Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n.

69, recante delega al governo per il riordino del processo

amministrativo), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7

luglio 2010, n. 156.

La legge 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la

prevenzione e la repressione della corruzione e

dell'illegalita' nella pubblica amministrazione), e'

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n.

265.

Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e'

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 aprile 2013, n. 80.

Note all'art. 1:

Si riporta il titolo del citato decreto legislativo 14

marzo 2013, n. 33, come modificato dal presente decreto:

«Riordino della disciplina riguardante il diritto di

accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e

diffusione di informazioni da parte delle pubbliche

amministrazioni.».